

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 645 Opposizione

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [c.p.c. [641](#)] con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'[articolo 638](#). Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'[articolo 163-bis](#), terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.